


PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
del consigliere regionale Giovanni Hermanin
Gruppo
“La Margherita Democrazia è Libertà”

Concernente:
“Istituzione della Riserva Naturale Lido dei Gigli”

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'GH' followed by a long horizontal stroke.

Proposta di legge regionale concernente:

**ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE
LIDO DEI GIGLI**

**Art.1
(Istituzione)**

1. E' istituita con la presente legge l'Area Naturale Protetta del Lido dei Gigli, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 6 Ottobre 1997, n.29 e successive modifiche ed integrazioni, compresa nel Sistema delle aree naturali protette del Lazio.
2. L'area è classificata Riserva Naturale, ed è definita di interesse provinciale, ai sensi dell'articolo 5 della L.R.29/97.

(Finalità e obiettivi)

1. La Riserva Naturale Lido dei Gigli, di seguito denominata Riserva, è destinata:
 - a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area
 - alla tutela e recupero degli habitat naturali, alla conservazione di specie animali e vegetali;
 - allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate;
 - alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

**Art.2
(Finalità e obiettivi)**

1. La Riserva Naturale Lido dei Gigli, di seguito denominata Riserva, è destinata:
 - a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area
 - alla tutela e recupero degli habitat naturali, alla conservazione di specie animali e vegetali;
 - allo sviluppo economico e sociale delle comunità locali interessate;
 - alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi.

Art.7

(Nulla osta e poteri di intervento dell'organismo di gestione)

1. Il rilascio del nulla osta e i poteri dell'organismo di gestione seguono la disciplina di cui all'articolo 28 della L.R. n.29/97

Art.8

(Programma pluriennale)

1. Il Programma pluriennale di promozione economica e sociale redatto, adottato e approvato in conformità ai contenuti degli articoli 30 e 31 della L.R. n.29/97.

Art.9

(Sorveglianza e sanzioni)

1. Per le sanzioni amministrative relative alla violazione di vincoli e dei divieti, o alle inosservanze delle prescrizioni contenute nella presente legge, nel Piano e nel Regolamento della Riserva si applica quanto previsto dagli articoli 37 e 38 della L. R. n.29/97.

2. Le violazioni di cui al comma 1 sono accertate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 4, della presente legge e all'articolo 37 della L.R. n.29/97.

Art.10

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare dalla L.394/91 e dalla L.R.29/97.